

REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 14 dicembre 2000 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 marzo 2001 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22 maggio 2002).

FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1

Oggetto del regolamento.

art. 2, comma 1, r.r. 1/1999:

1. Ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla l.r. 40/1997 attraverso il proprio regolamento di contabilità, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema finanziario e contabile degli enti locali della Regione.

1. Con il presente regolamento il Comune di Introd disciplina l'ordinamento finanziario e contabile ai sensi di quanto disposto dal regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1.

Art. 2

Competenze dei responsabili.

art. 2, comma 3, r.r. 1/1999:

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e del presente regolamento.

1. I soggetti dell'Amministrazione a cui è affidata l'attività gestionale di carattere finanziario e contabile sono individuati in conformità agli atti organizzativi interni e alle norme vigenti.
2. Ai suddetti soggetti sono affidate le seguenti responsabilità:
 - 2.1 responsabilità di spesa: che consiste nella titolarità ad assumere provvedimenti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, attraverso la gestione delle quote di bilancio assegnate.
 - 2.2 responsabilità di entrata: che consiste nella responsabilità dell'acquisizione delle entrate dell'Amministrazione.
 - 2.3 responsabilità di risultato: che consiste nella responsabilità di raggiungere gli obiettivi dell'Ente, definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico. Per il raggiungimento degli obiettivi il responsabile si avvale dei fattori produttivi acquisiti dal responsabile di spesa e delle risorse umane e strumentali dell'Amministrazione.

Le responsabilità di cui al presente comma possono essere attribuite congiuntamente o disgiuntamente.

3. Le responsabilità di cui al comma due possono essere attribuite attraverso i provvedimenti di incarico o gli atti di assegnazione delle quote di bilancio e dei programmi.
4. Gli atti gestionali dei responsabili di cui al comma 2 vengono denominati "determinazioni", numerate progressivamente e registrate cronologicamente in appositi registri tenuti da ogni responsabile. Le determinazioni sono immediatamente

efficaci e vengono pubblicate all'albo dell'ente per 15 giorni consecutivi.

TITOLO II IL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 3 Servizio finanziario.

art. 3 r.r. 1/1999:

1. Il regolamento di contabilità individua il servizio finanziario dell'ente locale e ne disciplina l'organizzazione secondo la dimensione demografica e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio finanziario sono affidati il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.
2. Se necessario, l'ente locale attiva forme di gestione associata, anche attraverso la Comunità montana.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le competenze del responsabile del servizio finanziario, con particolare riferimento:
 - a) al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale;
 - c) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Art. 62, comma 2, r.r. 1/1999:

2. L'attestazione di regolarità contabile espressa sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attiene anche alla sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.

art. 59 l.r. 45/95:

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti all'esame preventivo da parte della struttura competente in materia di bilancio e finanze, che verifica la corretta imputazione al bilancio, l'idoneità della documentazione a corredo e appone il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto.
2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi regionali sono soggetti sia alle procedure di cui al comma 1 sia al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura regionale competente.

art. 2 l.r. 17/96:

1. Gli enti indicati all'art. 1 della l.r. 73/1993 recepiscono i contenuti della l.r. 45/1995 attraverso i propri statuti e regolamenti.
2. Le disposizioni di cui agli art. 34, 35 e 63 della l.r. 45/1995 non si applicano agli enti di cui al comma 1.

1. Presso il Comune di Introd il servizio finanziario è costituito dal personale dipendente dell'ente appartenente all'area contabile di cui alla vigente pianta organica.
2. Il servizio finanziario, che provvede al coordinamento e alla gestione dell'attività finanziaria dell'Ente, è costituito da un responsabile del servizio cui è affidata la direzione e la responsabilità dei servizi finanziari e da un responsabile di procedura interno.
3. Le competenze del responsabile del servizio finanziario sono le seguenti:
 - A) il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Tale visto deve essere apposto su tutti i provvedimenti adottati dagli organi politici e dai responsabili qualora gli stessi comportino impegni di spesa ed è condizione di efficacia degli stessi. L'apposizione del visto è subordinata sia alla verifica della disponibilità di stanziamento nell'intervento interessato, sia alla verifica dell'accertamento della corrispondente eventuale entrata vincolata, sia alla sussistenza degli equilibri di bilancio.
 - B) al responsabile del servizio finanziario compete la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da inserirsi nel bilancio pluriennale. Tale verifica comporta l'espressione di un parere preventivo

sulla bozza di bilancio proposta dalla Giunta Comunale, e sugli emendamenti proposti ai sensi dell'art. 11.

Il responsabile dovrà verificare la veridicità delle entrate, soprattutto qualora vi siano scostamenti sensibili rispetto al "trend" storico.

- C) al responsabile del servizio finanziario spetta la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, da effettuarsi periodicamente a discrezione del responsabile medesimo.

Qualora si presenti il rischio di squilibrio della gestione di competenza o dei residui, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediata informazione scritta al Sindaco, il quale ha l'onere di promuovere l'assunzione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 28 del regolamento regionale 1/99, e all'organo di revisione.

- D) il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attestante la correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.

- E) il responsabile del servizio finanziario esprime inoltre il parere preventivo di regolarità contabile su tutti i provvedimenti aventi rilevanza contabile; tale parere consiste nella verifica della corretta imputazione a bilancio e della idoneità della documentazione a corredo della stessa anche sotto il profilo fiscale, nonché nella verifica delle imputazioni alla contabilità analitica, indicate dal responsabile di programma e recepite dal responsabile della spesa.

Qualora egli ravvisi una errata individuazione del centro di costo o uno sfondamento della previsione originaria del centro di costo, segnala tale situazione ai rispettivi responsabili affinché gli stessi adottino gli opportuni eventuali provvedimenti.

Ogni parere negativo deve essere motivato.

TITOLO III IL SERVIZIO DI ECONOMATO

Art. 4

Servizio di economato.

1. Il Comune di Introd istituisce il servizio di economato, gestito nell'ambito del servizio finanziario, per consentire l'effettuazione di spese in contanti. Il servizio è affidato ad un responsabile appositamente nominato quale "econofo", il quale riveste la qualifica di agente contabile.

2. All'econofo è affidato un fondo di cassa, contabilizzato nel bilancio tra i servizi per conto di terzi.

3. L'econofo esegue i pagamenti delle spese con le modalità indicate nell'articolo 20, utilizzando il fondo cassa a disposizione.

4. L'econofo riceve gli incassi effettuati allo sportello per:

- diritti di segreteria e di stato civile;
- proventi del servizio di mensa e trasporto scolastico;

- tributi vari riscossi in modo saltuario e di modesto importo (affissioni, TOSAP, ecc...);
 - altri versamenti di privati non riscuotibili agevolmente tramite tesorerie o c/c postale.
5. I movimenti di cassa del servizio di economato sono rappresentati dai “buoni di pagamento” e dalle “ricevute di incasso”, progressivamente numerati e datati. Le ricevute di incasso possono essere tenute distinte per tipo di riscossione e possono essere sostituite da tabulati informatici e/o registri (es. diritti su atti, ecc...).
6. L'economo deve tenere un sistema di registrazione per la contabilizzazione dei movimenti di cassa dal quale sia possibile desumere, separatamente:
- la gestione del fondo di cassa assegnato, con i rimborsi ricevuti ed i pagamenti eseguiti;
 - gli incassi ricevuti, il loro totale progressivo, lo scarico per il versamento in tesoreria, con i relativi estremi.
7. I rimborsi a favore dell'economo delle spese anticipate sono effettuate con determinazione del responsabile del servizio finanziario sulla base di rendiconto periodico redatto dall'economo stesso, accompagnato dai giustificativi dei pagamenti eseguiti.

TITOLO IV BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 5 Esercizio provvisorio.

art. 4 r.r. 1/1999:

1. L'ente locale, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione, e comunque per non oltre quattro mesi dalla sua adozione da parte dell'organo deliberante, è autorizzato alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente, salvo differenti disposizioni previste dal regolamento di contabilità, nella gestione sulla base del bilancio già deliberato. In caso di annullamento della deliberazione che approva il bilancio di previsione, l'organo rappresentativo dell'ente deve, in sede di rideliberazione dello stesso, tenere conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate durante l'esercizio provvisorio.
2. Qualora la legge regionale stabilisca una scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, la legge regionale stessa prevede apposita disciplina dell'esercizio provvisorio.
3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei termini stabiliti dalla legge regionale, ovvero siano scaduti i termini dell'esercizio provvisorio, all'ente locale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

1. Il responsabile del servizio finanziario ha l'onere di comunicare il passaggio dall'esercizio provvisorio alla gestione provvisoria in caso di mancato visto di esecutività del bilancio; tale segnalazione deve essere comunicata a tutti i responsabili dei servizi e al Sindaco.

Art. 6 Ripartizione dei titoli.

art. 6 r.r. 1/1999:

1. Il bilancio di previsione pluriennale è composto da due parti: l'entrata e la spesa.
2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
3. I titoli della parte entrata per i Comuni sono:
 - a) Titolo I - Entrate tributarie;
 - b) Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;
 - c) Titolo III - Entrate extratributarie;
 - d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
 - e) Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
 - f) Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
4. I titoli della parte entrata per le Comunità montane e per i Consorzi sono:
 - a) Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dei Comuni, della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;
 - b) Titolo II - Entrate extratributarie;
 - c) Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
 - d) Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
 - e) Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
5. La parte spesa è obbligatoriamente ordinata in titoli, in relazione alla natura dei suoi principali aggregati, ed in interventi, individuati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla tipologia dei fattori produttivi, anche al fine del consolidamento dei conti pubblici.
6. I titoli sono ripartiti in centri di responsabilità in relazione all'organizzazione dell'ente.
7. Il regolamento di contabilità può determinare una diversa ripartizione finanziaria dei titoli, rispetto a quella indicata al comma 6, più funzionale alle scelte organizzative dell'ente. La parte spesa deve comunque essere leggibile per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione nella relazione previsionale e programmatica.
8. I titoli della parte spesa sono:
 - a) Titolo I - Spese correnti;
 - b) Titolo II - Spese in conto capitale;
 - c) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
 - d) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
9. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:
 - a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.
10. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 24.

1. I primi tre titoli della spesa sono ripartiti in centri di responsabilità di spesa, più brevemente denominati "centri di spesa", così come definito ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I centri di spesa aggregano le risorse finanziarie relative ad un complesso omogeneo di funzioni, attribuibili ad un unico responsabile, secondo le competenze individuate negli atti di organizzazione dell'ente. Essi rappresentano la definizione delle quote di bilancio da assegnare ai responsabili di spesa di cui all'art. 2 comma 2 da parte della Giunta o da riservare a se stessa ai sensi dell'art. 46 della L.R. 54/98.
3. La destinazione delle risorse aggregate nei centri di spesa e le loro finalità sono leggibili attraverso i programmi ed i progetti della relazione previsionale e programmatica e, ove previsto, più in dettaglio, attraverso i centri di costo, da gestire

mediante il sistema di contabilità analitica di cui agli artt. 23 e 24.

Art. 7

Relazione previsionale e programmatica e Piano esecutivo di gestione.

1. La relazione previsionale e programmatica oltre ad assolvere le finalità di cui al comma 3 dell'art. 6 individua gli obiettivi dell'ente articolandoli in programmi e in progetti.
2. Ai fini della formazione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e, ove previsto, del piano di gestione, i responsabili di cui all'art. 3 predispongono le loro proposte, formulate in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente indicate dal Sindaco sulla base delle linee politico-amministrative decise dagli organi di governo, tenuto conto delle necessità finanziarie richieste dai servizi e dalle obbligazioni consolidate. Le proposte sono oggetto di confronto e di negoziazione, ove necessario, con l'organo politico.
3. Le proposte concordate sono consolidate dal servizio finanziario nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio di previsione pluriennale previa verifica della loro compatibilità con le risorse disponibili. Nel caso di incompatibilità finanziaria, il Sindaco concorda con i responsabili l'adeguamento delle proposte formulate.
4. Le proposte definitive sono comunicate al servizio finanziario in tempo utile per l'elaborazione degli schemi di bilancio e di relazione previsionale programmatica, da sottoporre all'approvazione.
5. Il Comune di Introd si avvale della facoltà di sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale di cui alla l.r. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni, con le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 8

Piano esecutivo di gestione.

1. Al fine di meglio esplicitare gli obiettivi gestionali e la definizione delle risorse assegnate per il loro conseguimento la Giunta adotta formalmente, all'atto dell'assegnazione dei programmi e dei progetti ai responsabili, il piano esecutivo di gestione, definito attraverso i centri di costo, illustrati con i fattori produttivi sulla base delle schede formulate ai sensi dell'art. 7, adeguate alle variazioni introdotte in sede di approvazione.
2. Ogni centro di costo costituisce altresì la base per la rilevazione dei costi dei servizi dell'ente.
3. Il piano esecutivo di gestione è accompagnato dal piano dei centri di costo, riferiti ad ogni programma/progetto, e dal piano dei fattori produttivi. I piani dei centri di costo e dei fattori produttivi possono essere integrati dalla Giunta in corso d'esercizio, qualora se ne ravvisi carenza o sorga tale necessità a seguito di variazioni del bilancio o dei programmi.

Art. 9

Fondo di riserva.

art. 7 r.r. 1/1999:

1. Gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione pluriennale un fondo di riserva non superiore al due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il regolamento di contabilità disciplina l'utilizzo del fondo di riserva.

1. Il fondo di riserva può essere utilizzato per integrare gli stanziamenti di spesa corrente e di investimento qualora questi si rivelino insufficienti.
2. È vietato effettuare impegni sul fondo di riserva.
3. Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione della Giunta Comunale che provvede a prelevare la somma necessaria e a stabilirne la destinazione.

Art. 10

Servizi per conto di terzi.

art. 8 r.r. 1/1999:

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli, secondo la ripartizione stabilita dalla Giunta regionale nella deliberazione che approva il modello del bilancio di previsione pluriennale.
2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

1. Ai fini della conservazione dell'equivalenza delle previsioni di entrata e di spesa dei servizi per conto terzi, l'adeguamento delle previsioni dei capitoli del titolo VI° dell'entrata e del titolo IV° della spesa è disposto con provvedimento formale del responsabile del servizio finanziario, che deve essere comunicato obbligatoriamente al tesoriere entro 30 giorni dalla sua adozione.

Art. 11

Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione.

art. 11 r.r. 1/1999:

1. Lo schema di bilancio di previsione pluriennale è predisposto dall'organo esecutivo che lo presenta all'organo rappresentativo dell'ente locale, unitamente agli allegati, alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce i termini per gli adempimenti di cui al comma 1, nonché i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei membri dell'organo rappresentativo dell'ente locale, emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.
3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera il bilancio di previsione pluriennale entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 40/1997. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

1. La giunta, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, predisporre e approva lo schema di bilancio pluriennale, unitamente agli allegati e alla relazione previsionale e programmatica.
2. Lo schema di bilancio pluriennale, gli allegati e la relazione previsionale e programmatica sono trasmessi immediatamente all'organo di revisione il quale

esprime il proprio parere entro i successivi 4 giorni.

3. Detti elaborati, corredati dalla relazione dell'organo di revisione, sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione. Del deposito viene data contestuale comunicazione a tutti i componenti dell'organo rappresentativo e al revisore.
4. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 5 giorni dalla notifica di cui al comma 3, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta.
5. Gli emendamenti proposti dovranno essere redatti in forma scritta e non possono determinare squilibri di bilancio.
6. Gli emendamenti presentati sono sottoposti al parere del responsabile del servizio finanziario e vengono depositati agli atti del Consiglio.

Art. 12
Storni di fondi.

art. 12 r.r. 1/1999:

1. Il bilancio di previsione pluriennale può essere variato sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.
2. Sono di competenza dell'organo rappresentativo dell'ente locale:
 - a) le variazioni che modificano il totale generale del bilancio, con esclusione dei servizi per conto di terzi;
 - b) le variazioni che consistono in un trasferimento di fondi tra centri di responsabilità o equivalente ripartizione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 7.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il regolamento di contabilità può indicare un termine precedente entro cui il bilancio di previsione pluriennale può essere variato.
4. Ai Comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.
5. Alle Comunità montane ed ai Consorzi sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
6. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

1. Gli storni tra interventi in uno stesso centro di responsabilità sono adottati dal responsabile finanziario con apposito provvedimento comunicato al Tesoriere.

TITOLO V

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 13 Accertamento delle entrate.

art. 14 r.r. 1/1999:

1. Le fasi di gestione del procedimento di entrata sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

art. 15 r.r. 1/1999:

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione del procedimento di entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore e quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase dell'accertamento.

1. Le entrate concernenti i tributi sono accertate a seguito dei ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge o regolamento. In caso di ruolo coattivo l'avviso di accertamento è considerato idoneo titolo giuridico.
2. Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti .
3. Le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli.
4. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito di concessione definitiva o di contratto stipulato con l'istituto di credito.
5. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
6. In ogni altro caso, in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
7. Il responsabile delle entrate che ha acquisito la documentazione idonea a supporto è tenuto a trasmettere la documentazione medesima al responsabile del servizio finanziario, che provvederà all'annotazione nelle scritture contabili di entrata nel rispetto del principio di annualità del Bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 16/12/1997, n. 40.

Art. 14 Riscossione delle entrate.

art. 16 r.r. 1/1999:

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso; in tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, chiedendo la regolarizzazione.
3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della riscossione.

1. La riscossione è disposta a mezzo di reversale di incasso fatta pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria.
2. La reversale di incasso è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e contiene almeno:
 - a) denominazione dell'ente;
 - b) l'esercizio finanziario;
 - c) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
 - d) l'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - e) la causale della riscossione;
 - f) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
 - g) la codifica;
 - h) il numero progressivo per esercizio finanziario;
 - i) la data di emissione.
3. L'emissione della reversale d'incasso, di norma, viene comunicata al debitore.

Art. 15

Versamento delle entrate.

art. 17 r.r. 1/1999:

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase del versamento.

1. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere contro rilascio di quietanze a numerazione progressiva.
2. Le entrate possono essere riscosse da incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell'ente. In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il mese successivo.

TITOLO VI
GESTIONE DELLE SPESE

Art. 16 Impegno delle spese.

art. 18 r.r. 1/1999:

1. Le fasi di gestione del procedimento di spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

art. 19 r.r. 1/1999:

1. L'impegno costituisce la prima fase di gestione del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare ed il soggetto creditore, è indicata la ragione ed è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria attestata con il visto di regolarità contabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).
2. Con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
 - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori;
 - c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
 - d) per le indennità agli amministratori ed al personale dipendente, predeterminate o predeterminabili negli importi unitari stabiliti da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 22. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure aventi carattere concorsuale approvate prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale già adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento si considerano impegnati ove correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Le spese di investimento si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati nei seguenti modi:
 - a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
 - b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
 - c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
 - d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto dei relativi impegni nella formazione dei bilanci seguenti, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
8. Il regolamento di contabilità disciplina:
 - a) i termini e le modalità con i quali gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario;
 - a) le modalità con le quali i responsabili assumono atti di impegno.

Art. 27 r.r. 1/1

Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, registrato sul bilancio di previsione e munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 3 comma3, lettera a), comunicato al terzo interessato con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.

1. Gli obblighi contabili derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 19 del Regolamento Regionale 1/99 sono formalizzati con determinazione del responsabile della spesa e trasmessi al responsabile del servizio finanziario entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli atti d'impegno sono adottati con determinazione e sono sottoposti alle procedure di cui all'art.3 comma 3 lett. a).
3. Gli estremi dell'impegno contabile devono essere contenuti negli atti di affidamento di lavori, forniture o prestazioni.

Art. 17 Liquidazione delle spese.

art. 20 r.r. 1/1999:

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della liquidazione della spesa.

1. La liquidazione compete al responsabile di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
2. L'atto di liquidazione è assunto dal responsabile di spesa:
 - con visto apposto sul documento contabile sottoscritto dal responsabile di spesa;
 - con determinazione qualora vi sia la necessità di particolare motivazione.
3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e per i controlli contabili e fiscali.
4. La liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione e/o fornitura anche parziale, se contrattualmente previsto.

Art. 18 Ordinazione delle spese.

art. 21 r.r. 1/1999:

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le fasi dell'ordinazione e del pagamento della spesa.

1. I pagamenti devono essere disposti nei limiti dei rispettivi impegni, con separata imputazione in conto competenza e in conto residui.
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e contiene almeno:
 - a) denominazione dell'ente;
 - b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
 - c) generalità del creditore con relativo codice fiscale o partita IVA;
 - d) generalità del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;
 - e) somma da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;
 - f) causale e estremi dell'atto di impegno che legittima l'erogazione della spesa;

- g) numero dell'intervento di bilancio cui è riferita la spesa, distintamente per residui o competenza e relativa disponibilità;
 - h) codifica ;
 - i) numero progressivo per esercizio finanziario;
 - j) data di emissione.
3. L'emissione del mandato di pagamento viene, di norma, comunicato con apposito avviso al creditore.
 4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi, a carico dello stesso intervento, a favore di una pluralità di soggetti, direttamente individuati nel mandato o in un elenco allegato, purché siano precisate le causali e gli importi da corrispondere ai singoli beneficiari.

Art. 19

Pagamento delle spese.

1. Il pagamento è il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con il versamento al creditore della somma ordinata.
2. Il pagamento ordinato con mandato è effettuato dal Tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale nei casi previsti dall'art. 20.
3. I mandati di pagamento sono estinti secondo le modalità convenute con il creditore; in mancanza sono estinti per cassa.
4. Il Tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, i pagamenti, da regolarizzare con l'emissione dei mandati di pagamento, richiesti in forma scritta e per casi eccezionali da parte del servizio finanziario.

Art. 20

Effettuazione di spese tramite il servizio di economato.

1. Le spese da effettuare attraverso il servizio di economato sono limitate ai minuti acquisti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, per i quali non è possibile o non è conveniente seguire le normali procedure, nonché per le spese urgenti che devono essere pagate in contanti in forma anticipata.
2. Tali spese sono richieste dal responsabile di spesa all'economo, con indicazione delle imputazioni alla contabilità finanziaria ed alla contabilità analitica. La richiesta, apponibile anche sullo stesso "buono di pagamento", è sottoscritta dal responsabile di spesa e costituisce, qualora non si riferisce al pagamento di impegno già assunto con separato provvedimento, impegno di spesa, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, con contestuale attestazione di copertura finanziaria.
3. Per quanto riguarda le spese postali, che si manifestano con continuità e sono dettagliatamente rilevate nel registro delle spedizioni, e le spese di acquisto carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali, dettagliati nella scheda carburanti, è ammessa l'assunzione, da parte del responsabile di spesa, di un impegno riferito all'onere dell'intero esercizio e lo scarico da parte dell'economo con buoni a cadenza mensile.
4. E' ammessa la possibilità, per esigenze degli uffici, di convertire una somma del fondo cassa in valori bollati.

Art. 21
Scritture finanziarie

1. La tenuta delle scritture finanziarie è realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:

- a) **Il mastro delle entrate**, contenente:
 - per la gestione di competenza, lo stanziamento iniziale e le variazioni successive delle previsioni di bilancio, le somme accertate, le somme riscosse e, per differenza, le somme rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa.
 - per la gestione residui, la consistenza dei crediti all'inizio dell'esercizio, per anno di provenienza, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere.
- b) **Il mastro delle spese**, contenente:
 - per la gestione di competenza, lo stanziamento iniziale e le variazioni successive delle previsioni di bilancio, le somme impegnate, le somme pagate e, per differenza, le somme rimaste da pagare per ciascun intervento.
 - per la gestione residui, la consistenza dei debiti all'inizio dell'esercizio, per anno di provenienza, le somme pagate, le somme rimaste da pagare.
- c) **Il giornale cronologico** degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 22
Sistema di contabilità analitica.

Art. 35 r.r. 1/99

1. Il regolamento di contabilità disciplina le caratteristiche del sistema di contabilità analitica dei costi utilizzato per rappresentare le risorse assegnate ai responsabili dei programmi e dei progetti e quelle da essi effettivamente utilizzate. Esso è formulato in coerenza con i criteri generali di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39.

1. Il Comune di Introd adotta un sistema di contabilità analitica che integra a tutti gli effetti, istituzionali e fiscali, la contabilità finanziaria autorizzatoria. Essa è inoltre strumento per il controllo di gestione e per la determinazione dei costi.
2. Fino all'attivazione del controllo di gestione, la contabilità analitica è utilizzata esclusivamente quale supporto della contabilità finanziaria ed a titolo sperimentale per la ripartizione delle spese.
3. Il superamento dello stanziamento di previsione di un conto analitico da parte degli impegni imputati costituisce "scostamento", rilevato nelle scritture della contabilità analitica.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono stabilite le norme che seguono:
 - 1) Le previsioni iscritte nei conti analitici non costituiscono limite per gli impegni di spesa ad essi imputati;
 - 2) Le previsioni dei conti analitici, oltre che in conseguenza delle variazioni al bilancio di previsione, possono essere adeguate, mediante storni che si compensano, con provvedimenti del responsabile finanziario.

5. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 2) del comma 4 sono trasmessi al servizio finanziario per la registrazione.

Art. 23

Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria.

Art. 38, comma 1 r.r. 1/99

1. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di raccordo tra la contabilità analitica dei costi e la contabilità finanziaria

1. Nei confronti della contabilità finanziaria, la contabilità analitica rileva la destinazione delle spese impegnate dai responsabili a carico degli interventi del bilancio. La tipologia delle spese imputate attraverso la contabilità analitica è individuata con la denominazione dei fattori produttivi.
2. Il raccordo tra le risultanze della contabilità finanziaria e la contabilità analitica deve avvenire almeno a livello di impegno. A dimostrazione di tale raccordo, la colonna “impegni” del conto del bilancio deve essere leggibile anche per programmi/progetti/centri di costo/fattori produttivi.
3. Le risultanze “per impegni” della contabilità analitica costituiscono mastro di dettaglio della contabilità finanziaria. Esse potranno essere separatamente utilizzate e rettificare per gli scopi richiesti dal controllo di gestione e dalla determinazione economica dei costi.

TITOLO VII GARANZIE

Art. 24

Fideiussione.

art. 47 r.r. 1/1999:

1. Gli enti locali possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di consorzi, aziende e di ogni altra forma di gestione cui l'ente partecipi, ivi comprese le Comunità montane.
2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di rilascio di garanzie fideiussorie a favore di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.
3. Il regolamento di contabilità può disciplinare il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
 - a) il progetto sia approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
 - b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
 - c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e soggetto mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Il limite degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione è stabilito dal regolamento di contabilità e non può superare il cinque per cento dell'entrata accertata con l'approvazione del rendiconto, relativa ai primi tre titoli per i Comuni ed ai primi due titoli per le Comunità montane ed i Consorzi.

1. Il Comune di Introd può rilasciare la garanzia fideiussoria a favore delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale n. 54 del 7.12.1998, nelle quali il Comune partecipa con proprio capitale.
2. La fideiussione è rilasciata limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società fino al quinto esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di indebitamento del Comune di Introd e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

TITOLO VIII SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 25 Affidamento del servizio di tesoreria.

art. 50r.r. 1/1999:

1. L'affidamento del servizio è effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di convenienza o di opportunità, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato da una apposita convenzione.

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante asta pubblica, licitazione privata o, in caso di urgenza o di particolare situazione che deve risultare dal provvedimento che bandisce l'appalto, mediante trattativa privata (possibilmente preceduta da gara ufficiosa) tra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge e dal bando.

Art.26 Operazioni di riscossione.

art. 53 r.r. 1/1999:

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di riscossione.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere, in alternativa al tesoriere, l'affidamento al concessionario della riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti secondo le disposizioni vigenti.

1. Il tesoriere per ogni riscossione deve rilasciare quietanza numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario.
2. Le riscossioni in attesa dell'emissione dell'ordinativo di incasso sono registrate come entrate provvisorie, con obbligo per il tesoriere di annotare la causale dell'introito.
3. La fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Tesoriere.

Art. 27 Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese.

art. 55 r.r. 1/1999:

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di estinzione dei mandati di pagamento, di annotazione delle quietanze e di commutazione dei mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre.
2. Il tesoriere, con assunzione di responsabilità, risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

1. Per ogni mandato estinto il tesoriere deve annotare gli estremi dei pagamenti con attestazione sul mandato o allegando la relativa documentazione.
2. La forma generale di estinzione dei mandati è il pagamento diretto da parte del tesoriere.
3. I mandati di pagamento possono essere estinti su espressa richiesta del creditore con una delle seguenti modalità:
 - a) accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore, con spese a suo carico. La ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente postale allegata al mandato costituisce quietanza del creditore. La dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato, attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accredito, costituisce quietanza nel caso di versamento sul conto corrente bancario;
 - b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. La dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento costituisce quietanza liberatoria;
 - c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente. La dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale, costituisce quietanza liberatoria;
 - d) altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancari e postali secondo la scelta operata dal creditore, con spese a suo carico. La dichiarazione del tesoriere, annotata sul mandato, attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione costituisce quietanza liberatoria.
4. I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui ai punti precedenti, si considerano titoli estinti agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
5. Il tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento.
6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

art. 57 r.r. 1/1999:

1. Il regolamento di contabilità dell'ente locale disciplina la gestione di titoli e valori di proprietà dell'ente e ne definisce le procedure per i prelievi e le restituzioni.

1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sono oggetto di "bolletta" di tesoreria diversa dalla quietanza. Lo svincolo avviene su autorizzazione del responsabile del servizio che effettua la gara, anche mediante annotazione, datata e firmata, apposta sulla "bolletta" stessa.

3. I depositi definitivi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con il Comune costituiscono riscossioni di entrate da servizi per conto di terzi, da disporre con normale ordinativo di incasso.

4. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi di cui al comma tre è disposta dal responsabile del servizio che ha accertato il diritto del terzo al rimborso. Il rimborso è eseguito mediante emissione di ordinativo di pagamento a valere sul corrispondente capitolo della spesa.

Art. 29

Adempimenti a carico del Tesoriere.

art. 58 r.r. 1/1999:

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente può effettuare verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria.
2. Il segretario dell'ente, a seguito del mutamento della persona del legale rappresentante dell'ente, promuove una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
1. Il regolamento di contabilità prevede gli adempimenti obbligatori del tesoriere nel corso dell'esercizio, in particolare, con riguardo:
 - a) alla trasmissione di situazioni periodiche di cassa;
 - b) all'aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa.

1. La registrazione delle entrate e delle spese deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa.

2. Il tesoriere trasmette al Comune di Introd, con la periodicità prevista dalla convenzione di tesoreria lo stralcio del giornale di cassa o documento similare. Qualora il servizio finanziario rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili del Comune, formula le eventuali contestazioni.

3. Il tesoriere trasmette con cadenza trimestrale una situazione di cassa dalla quale risultino:

- a) il fondo iniziale di cassa;
- b) il progressivo delle riscossioni e dei pagamenti;
- c) il fondo di cassa alla data di riferimento;
- d) l'elenco degli ordinativi di incasso da riscuotere e dei mandati da pagare nonché le riscossioni effettuate senza ordinativo e i pagamenti eseguiti senza mandato ai sensi di legge;
- e) la situazione di eventuali depositi vincolati.

4. Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo costituiti da:

- a) giornale di cassa
- b) ordinativi di riscossione
- c) mandati di pagamento
- d) verbali di verifica straordinaria ed ordinaria di cassa
- e) rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

5. Il tesoriere è, altresì, tenuto a mettere a disposizione del comune e dell'organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa.

6. Il sindaco, il segretario ed il responsabile del servizio finanziario possono richiedere, autonomamente, verifiche di cassa al tesoriere, con preavviso di almeno 24 ore.

Art. 30

Disciplina delle anticipazioni di tesoreria.

art. 60 r.r. 1/1999:

1. Il tesoriere, previa deliberazione dell'ente locale, concede anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti, per i Comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le Comunità Montane ed i Consorzi, ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 50, comma 2.

1. Prima di attivare l'anticipazione di tesoreria la Giunta valuta la possibilità di utilizzare le somme a specifica destinazione di cui all'art. 30 del r.r. n. 1/99.

TITOLO IX RENDICONTAZIONE

Art. 31

Rendiconto.

art. 61 r.r. 1/1999:

1. Il rendiconto di cui all'articolo 6 della l.r. 40/1997, deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità con cui la proposta del rendiconto è messa a disposizione dell'organo di revisione e dei componenti dell'organo rappresentativo dell'ente.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 6, comma 4, della l. r. 40/1997;
 - b) la relazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d);
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Art. 67, comma 1 lettera d) r.r. 1/99

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - d) *relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;*

Art. 6 l.r. 40/97

1. La dimostrazione dei risultati di gestione del primo anno del triennio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ed è deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.
2. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del

risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo. Al conto del bilancio è annessa una tabella dei parametri gestionali, dei servizi degli enti, che la Regione elabora e restituisce agli enti, classificati per tipologia, come riferimento utile per valutazioni aggregate dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

3. Il conto del patrimonio rileva i risultati di gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

4. L'organo esecutivo dell'ente accompagna il rendiconto con una relazione nella quale, con riferimento ai programmi ed agli eventuali progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione dell'ente.

1. La giunta, almeno 15 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del consiglio comunale, approva lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa di cui all'art. 6 della l.r. 40/97.
2. La proposta di deliberazione consiliare, lo schema di rendiconto e la relazione sono trasmessi all'organo di revisione almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione.
3. Il revisore esprime il proprio parere entro i successivi 5 giorni.
4. La proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, la relazione della giunta e la relazione del revisore sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri. Del deposito viene dato avviso a tutti i componenti dell'organo rappresentativo almeno 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione del rendiconto.

Art. 32

Eliminazione dei residui attivi.

1. L'eliminazione totale o parziale dei residui attivi in sede di riaccertamento, avviene per insussistenza, per avvenuta legale prescrizione, per indebito o erroneo accertamento del credito, per accertata assoluta inesigibilità.

Art. 33

Conto degli agenti contabili.

art. 63 r.r. 1/1999:

1. Il conto del patrimonio, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 40/1997, rappresenta il patrimonio dell'ente locale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.
2. Nel conto del patrimonio sono inclusi, con specifica distinzione, i beni del demanio.
3. Il patrimonio dell'ente locale è valutato con i criteri di cui all'articolo 38, commi 5, 6 e 7.
4. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento dell'inventario.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con cui l'economista, i consegnatari di beni e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione.

1. Entro il mese di marzo di ciascun anno l'economista e gli altri agenti contabili rendono il conto della loro gestione al responsabile del servizio finanziario; entro lo stesso termine i consegnatari di beni rendono il conto della loro gestione al responsabile della gestione dell'inventario.

2. Il conto dell'economista è costituito da copia del o dei registri di cui all'art. 4 comma 6.
3. Il conto degli altri agenti contabili a danaro deve indicare, riepilogati per mese, gli incassi ricevuti, con riferimento alle ricevute rilasciate, ed i versamenti in tesoreria eseguiti, con l'annotazione delle quietanze del tesoriere.
4. Il conto dei consegnatari dei beni deve evidenziare la situazione inventariale ricevuta, i movimenti di carico e scarico avvenuti durante l'esercizio e la situazione finale.

Art. 33 bis
Risultato contabile di amministrazione

Art. 22 r.r. 1/1999

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente può prevedere che il risultato contabile sia accertato con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso. In tal caso il regolamento di contabilità dispone anche in merito al modello del verbale.

1. Il risultato contabile può essere accertato provvisoriamente con l'approvazione da parte della Giunta del verbale di chiusura.

2. Il verbale di chiusura corrisponde al modello del conto del bilancio in vigore, relativamente ai seguenti prospetti:

- gestione delle entrate;
- riepilogo generale delle entrate;
- gestione delle spese;
- riepilogo generale delle spese;
- quadro riassuntivo della gestione finanziaria.

Art. 33 ter
Ripiano del disavanzo di amministrazione
da verbale di chiusura

Art. 24 r.r. 1/1999

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 22, è ripianato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo accertato con il verbale di chiusura.

1. Qualora dal verbale di chiusura di cui all'art. 25 emerga un disavanzo di amministrazione, la Giunta, entro 30 giorni dall'approvazione del verbale stesso, propone al Consiglio una variazione di bilancio che ripiani il disavanzo provvisorio ed elimini l'eventuale avanzo applicato. In alternativa adotta un provvedimento che sospenda cautelativamente spese non obbligatorie o investimenti non ancora attivati, al fine di assicurare il ristabilimento degli equilibri di bilancio in sede di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio.

TITOLO X

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art 34

Composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria.

| Art. 64 r.r. 1/1999: | |
|-----------------------------|--|
| 1. | L'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed è scelto tra gli iscritti: a) nel registro dei revisori contabili; b) nell'albo dei dottori commercialisti; c) nell'albo dei ragionieri. |
| 2. | La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto. |
| 3. | Il <u>regolamento di contabilità</u> dell'ente locale stabilisce: a) la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale; b) le modalità di funzionamento. |

1. L'organo di revisione è composto da un singolo revisore avente i requisiti indicati all'art. 64 comma 1 del regolamento regionale n. 1/99.

Art 35

Funzionamento
dell'organo di revisione.

1. L'organo di revisione redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni l'organo di revisione si avvale della collaborazione del servizio finanziario.

Art 36

Funzioni.

| Art. 67 r.r. 1/1999: | |
|-----------------------------|--|
| 1. | L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del <u>regolamento di contabilità</u> ; |
| 2. | Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle assemblee dell'organo rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo rappresentativo dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi: a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell'ente locale; b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa. |

1. Nell'ambito dell'attività di collaborazione, l'organo di revisione supporta le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, le funzioni esecutive della Giunta e gestionali dei dirigenti e/o responsabili mediante proposte e pareri, sia spontanei che espressamente richiesti, relativamente a:
 - a) programmi di opere pubbliche, loro variazioni, piani economico-finanziari per gli investimenti;
 - b) alienazioni, acquisti, permuta di beni immobili;
 - c) debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
 - d) partecipazioni a società di capitali;
 - e) costituzione di istituzioni, aziende speciali, ecc.;
 - f) assunzione diretta, convenzionamento, esternalizzazione di attività e servizi;
 - g) ottimizzazione della gestione.

Art. 37

Termini per l'espressione dei pareri.

1. Il parere obbligatorio sul bilancio di previsione pluriennale e sui suoi allegati è reso entro i termini previsti dall'art. 11, comma 2.
2. Il parere preventivo sulle variazioni di bilancio deve essere espresso entro il giorno precedente la data fissata per la deliberazione.
3. La relazione obbligatoria sul rendiconto deve essere presentata entro i termini indicati dall'art. 31, comma 3.
4. I pareri richiesti ai sensi dell'art. 35 sono espressi nei termini contenuti nella richiesta stessa.

TITOLO XI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Pubblicità del bilancio e del rendiconto.

1. Il Comune di Introd assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza del bilancio, dei documenti di programmazione e del rendiconto, mediante pubblicazione all'albo pretorio e negli spazi di affissione istituzionale di avviso comunicante il deposito degli atti approvati dal Consiglio presso l'ufficio finanziario.
2. Nei 30 gg. successivi alla pubblicazione dell'avviso l'accesso ai documenti di cui al comma 1 è libero.
3. Successivamente, l'accesso a tali documenti è disciplinato dal Reg. comunale di accesso agli atti.

Art 39

Controllo di gestione – Rinvio.

1. La completa regolamentazione e l'attuazione delle disposizioni del Titolo IV del Regolamento regionale 1/99, connesse al controllo di gestione, sono rinviate in attesa dell'adozione della deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art 7, comma 3, della L.R. 40/1997.

Art. 40
Efficacia del regolamento.

Il presente regolamento si applica ai documenti contabili e alla gestione che hanno decorrenza dal 1° gennaio 2001.

SOMMARIO

| | | |
|--------------------|--|-------|
| TIT. I - | FINALITA' E CONTENUTO | |
| Art. 1 | Oggetto del regolamento | p. 01 |
| Art. 2 | Competenze dei responsabili | p. 01 |
| TIT. II- | IL SERVIZIO FINANZIARIO | |
| Art. 3 | Servizio finanziario | p. 02 |
| TIT. III- | IL SERVIZIO DI ECONOMATO | |
| Art. 4 | Servizio di economato | p. 04 |
| TIT. IV- | BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | |
| Art. 5 | Esercizio provvisorio | p. 05 |
| Art. 6 | Ripartizione dei titoli | p. 05 |
| Art. 7 | Relazione previsionale e programmatica e Piano esecutivo di gestione | p. 06 |
| Art. 8 | Piano esecutivo di gestione | p. 07 |
| Art. 9 | Fondo di riserva | p. 07 |
| Art. 10 | Servizi per conto di terzi | p. 08 |
| Art. 11 | Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione | p. 08 |
| Art. 12 | Storni di Fondi | p. 09 |
| TIT. V - | GESTIONE DELLE ENTRATE | |
| Art. 13 | Accertamento delle entrate | p. 09 |
| Art. 14 | Riscossione delle entrate | p. 10 |
| Art. 15 | Versamento delle entrate | p. 11 |
| TIT. VI - | GESTIONE DELLE SPESE | |
| Art. 16 | Impegno delle spese | p. 11 |
| Art. 17 | Liquidazione delle spese | p. 12 |
| Art. 18 | Ordinazione delle spese | p. 13 |
| Art. 19 | Pagamento delle spese | p. 14 |
| Art. 20 | Effettuazione di spese tramite il servizio di economato | p. 14 |
| Art. 21 | Scritture finanziarie | p. 14 |
| Art. 22 | Sistema di contabilità analitica | p. 15 |
| Art. 23 | Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria | p. 16 |
| TIT. VII - | GARANZIE | |
| Art. 24 | Fideiussione | p. 16 |
| TIT. VIII - | SERVIZIO DI TESORERIA | |
| Art. 25 | Affidamento del servizio di tesoreria | p. 17 |
| Art. 26 | Operazioni di riscossione | p. 17 |
| Art. 27 | Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese | p. 18 |
| Art. 28 | Gestione titoli e valori | p. 19 |
| Art. 29 | Adempimenti a carico del tesoriere | p. 19 |
| Art. 30 | Disciplina delle anticipazioni di tesoreria | p. 20 |
| TIT. IX - | RENDICONTAZIONE | |
| Art. 31 | Rendiconto | p. 20 |
| Art. 32 | Eliminazione dei residui attivi | p. 21 |
| Art. 33 | Conto degli agenti contabili | p. 22 |

| | | |
|------------------|---|-------|
| TIT. X - | REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | |
| Art. 34 | Composizione dell'organo di revisione economico-finanziaria | p. 22 |
| Art. 35 | Funzionamento dell'organo di revisione | p. 23 |
| Art. 36 | Funzioni | p. 23 |
| Art. 37 | Termine per l'espressione dei pareri | p. 23 |
| | | |
| TIT. XI - | NORME FINALI E TRANSITORIE | |
| Art. 38 | Pubblicità del bilancio e del rendiconto | p. 24 |
| Art. 39 | Controllo di gestione - Rinvio | p. 24 |
| Art. 40 | Efficacia del regolamento | p. 24 |